

CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO "LOGISTICS SOLUTIONS"**1. OGGETTO**

1.1. Con il Contratto (segnatamente le presenti Condizioni Generali di Appalto "Logistics Solutions" – anche Condizioni Generali di Appalto o CGA - unitamente ai documenti "Offerta" e/o "Proposta" e relativi allegati la Committente affida in appalto all'Appaltatore, che accetta, l'attività di realizzazione delle opere, delle forniture e di tutte le prestazioni necessarie per la realizzazione e la successiva manutenzione di quanto previsto nelle Condizioni particolari di contratto, ovvero nei documenti "Offerta" e/o "Proposta" e relativi allegati (congiuntamente, le "Opere"). Committente e Appaltatore (le "Parti") si danno reciprocamente atto ed accettano che in caso di conflitto tra le disposizioni contenute in qualsivoglia documento predisposto o da predisporre successivamente, da parte del Committente, in esecuzione – e, più in generale, nell'ambito - del presente Contratto e le presenti Condizioni Generali di Appalto Logistics Solutions, queste ultime prevarranno incondizionatamente.

1.2. Le Opere comprendono tutto quanto occorre per la loro ultimazione e finitura in ogni loro parte e a perfetta regola d'arte, secondo quanto riportato in allegato, compatibilmente con la predisposizione, a carico del Committente, delle opere strumentali alla realizzazione del presente Contratto da parte dell'Appaltatore. Restano escluse dal Contratto le opere murarie e, in generale, tutto quanto non espressamente previsto nei documenti "Offerta" e/o "Proposta" e relativi allegati.

2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE

2.1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Contratto.

3. FORNITURE

3.1. L'Appaltatore si obbliga a fornire materiali, prodotti e macchinari necessari per la realizzazione delle Opere.

3.2. Il corrispettivo delle forniture di cui al precedente articolo è indicato nei documenti "Offerta" e/o "Proposta" e relativi allegati.

4. AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

4.1. Il Committente dichiara e garantisce di avere ottenuto, alla sottoscrizione del presente Contratto, a propria cura e spese, tutte le eventuali autorizzazioni e/o concessioni amministrative e/o permessi necessari all'esecuzione delle Opere oggetto del presente Contratto, qualora necessarie e si impegna a consegnarne copia all'Appaltatore.

4.2. Il Committente dichiara e garantisce altresì di impegnarsi ad ottenere, a propria cura e spese, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto tutte le eventuali autorizzazioni e/o concessioni amministrative e/o permessi qualora necessari per proseguire i lavori relativi alle Opere da parte dell'Appaltatore, e una volta ottenute, si impegna a consegnarne copia all'Appaltatore.

4.3. Nel caso in cui, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, il Committente dichiara di non avere ancora ottenuto tutte le autorizzazioni e/o concessioni amministrative e/o permessi eventualmente necessari all'esecuzione delle Opere, egli sarà tenuto a procurarle, a darne immediata notizia e a consegnarne copia all'Appaltatore prima dell'avvio delle Opere. Decorsi inutilmente 30 giorni da tale data, l'Appaltatore avrà la facoltà di recedere dal Contratto con comunicazione scritta da inviare al Committente a mezzo raccomandata A.R./PEC.

4.4. È esclusivo onere del Committente la redazione degli elaborati progettuali nonché delle tavole, delle dichiarazioni, delle certificazioni e dei documenti tutti che il Committente dovrà presentare alle Autorità competenti per l'ottenimento del Collaudo e di tutti i permessi eventualmente necessari per poter concretamente fruire delle Opere, ferma restando la fattiva collaborazione richiesta a tal fine all'Appaltatore nella predisposizione della documentazione e delle certificazioni di propria competenza.

5. DIREZIONE DEI LAVORI

5.1. Il Committente, qualora fosse necessario, si riserva la direzione dei lavori oggetto del presente Contratto e provvederà alla nomina con separato atto.

5.2. Il direttore dei lavori, ove presente, dovrà svolgere funzioni di sorveglianza sull'esatta realizzazione delle opere oggetto del presente Contratto. In particolare, dovrà controllare che l'esecuzione dei lavori avvenga a regola d'arte e in conformità al progetto e ai patti contrattuali, provvedere al riscontro contabile dei lavori, redigere gli stati di avanzamento e il conto finale dei lavori, assistere ai collaudi in corso d'opera e al Collaudo finale. Il direttore lavori, ove presente, sarà inoltre responsabile insieme al Committente dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni e/o concessioni amministrative e/o permessi eventualmente necessari per l'esecuzione dei lavori relativi alle Opere da parte dell'Appaltatore.

5.3. Il compenso del direttore lavori, ove presente, verrà corrisposto dal Committente.

6. REFERENTI DEI LAVORI

6.1. L'Appaltatore provvederà ad indicare al Committente un referente per ciascuna attività oggetto del Contratto ("Referente Appaltatore") al quale il Committente potrà indirizzare ogni comunicazione inerente l'esecuzione del Contratto e che rappresenterà l'Appaltatore con riferimento ad ogni pretesa, diritto od obbligo derivante e/o connesso al Contratto; egli avrà la completa responsabilità della conduzione e del coordinamento delle attività previste dal Contratto per tutta la durata del medesimo.

6.2. Il Committente nominerà un referente ("Referente Committente") al quale l'Appaltatore possa indirizzare ogni comunicazione inerente l'esecuzione del Contratto; egli avrà la responsabilità della supervisione dell'esecuzione delle attività da parte dell'Appaltatore e sarà autorizzato ad agire come principale contatto, insieme al direttore lavori, ove presente, con il Referente Appaltatore nominato ai sensi del precedente art. 6.1.

7. CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

7.1. Il corrispettivo dell'appalto per la realizzazione delle Opere è indicato nei documenti "Offerta" e/o "Proposta" e relativi allegati ("Corrispettivo"). Resta inteso tra le Parti che il Corrispettivo è comprensivo sia dell'importo relativo alle forniture di cui al precedente articolo 3.1, sia di quello relativo ai costi di sicurezza di cui al successivo articolo 10.7.

7.2. Il Corrispettivo verrà integralmente pagato dal Committente a TMHIT nel rispetto dei termini e delle modalità previste nei documenti "Offerta" e/o "Proposta" e relativi allegati. Eventuali ritardi nei pagamenti legittimeranno TMHIT a pretendere la corresponsione degli interessi di mora secondo quanto stabilito nel D.lgs. 231/2002.

7.3. Qualora l'"Offerta" e/o "Proposta" prevedano la corresponsione del corrispettivo a stato di avanzamento, il mancato pagamento da parte del Committente - anche di una sola rata - protrattosi per un periodo di 20 giorni, attribuirà a TMHIT la facoltà di risolvere il Contratto con comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A.R./PEC.

8. TERMINE DI CONSEGNA DELLE OPERE ED EVENTUALI PROROGHE

8.1. Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, TMHIT si obbliga ad eseguire le Opere nel rispetto delle tempistiche di avvio e di conclusione stabilite nei documenti "Offerta" e/o "Proposta" e relativi allegati.

8.2. I predetti termini non sono da considerarsi ad ogni effetto perentori. Nell'ipotesi in cui, in corso d'opera, si presentino particolari difficoltà di esecuzione, il Committente, su richiesta di TMHIT, potrà concedere delle proroghe al termine di ultimazione dei lavori riconosciute ed autorizzate dal Referente Committente. A tal fine, è necessario che la richiesta sia formulata da TMHIT prima della scadenza del termine di consegna contrattualmente fissato. Nel caso di sospensioni e/o interruzioni e/o modifiche intervenute dei lavori, qualunque ne sia la causa, anche se ordinate dal Committente, purché non imputabili a TMHIT, il Committente, su richiesta di TMHIT, dovrà concedere una proroga del termine di consegna dei lavori contrattualmente previsto equivalente al periodo di sospensione e/o di interruzione e/o sulla base delle modifiche intervenute, resta strettamente inteso che:

(i) la mancata consegna dei locali luoghi di esecuzione del Contratto da parte del Committente entro i termini e le tempistiche indicate nei documenti "Offerta" e/o "Proposta" e relativi allegati; e

(ii) la mancata sottoscrizione, da parte del Committente, dei verbali di fine lavoro all'uopo previsti nei documenti "Offerta" e/o "Proposta" e relativi allegati, presentati da TMHIT alla positiva conclusione dei lavori stessi,

non costituiscono circostanze addebitabili a TMHIT. Conseguentemente, il ritardo nell'approvazione e/o nella sottoscrizione dei predetti documenti comporterà l'automatica posticipazione dei termini posti a carico di TMHIT per l'esecuzione delle Opere in misura pari al periodo di ritardo maturato con riferimento a ciascuna delle ipotesi di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

8.3. Nel caso in cui vengano realizzati sistemi automatici, alla fine del periodo di installazione meccanica, cablaggio elettrico, accensione dei quadri elettrici e sviluppo software, i tecnici di TMHIT (o i subappaltatori nominati da TMHIT) inizieranno una sessione di test funzionali all'avviamento del magazzino all'esito dei quali le Parti sottoscriveranno i verbali e i documenti a tal fine previsti nelle condizioni particolari di contratto ("Offerta" e/o "Proposta" e allegati). Le modalità procedurali di tale fase sono descritte nei documenti "Offerta" e/o "Proposta" e relativi allegati. Nel caso in cui vengano realizzati sistemi c.d. statici, alla fine del periodo di installazione dell'impianto, le Parti sottoscriveranno i verbali (es. montaggio, registrazione della posa in opera, registrazione di fine posa e consegna scaffalatura) e possibili ulteriori documenti a tal fine previsti nelle condizioni particolari di contratto ("Offerta" e/o "Proposta" e allegati).

8.4. A seguito della sottoscrizione dei documenti (verbali) di cui al precedente punto 8.3, nel caso in cui vengano realizzati sistemi automatici, le Parti avranno cura di porre in essere le procedure di collaudo all'esito delle quali verrà sottoscritto idoneo verbale secondo quanto previsto nelle condizioni particolari di contratto ("Offerta" e/o "Proposta" e allegati). Le modalità procedurali di tale fase sono dettagliatamente descritte nei documenti "Offerta" e/o "Proposta" e relativi allegati. Le Parti prendono atto che montaggio, collaudo e avviamento (in caso di impianti automatici) e montaggio e posa in opera (in caso di impianti statici) prevedono che gli stessi avvengano in sequenza, senza soluzione di continuità. Qualora ciò non fosse possibile, per cause non imputabili all'Appaltatore, i tempi di esecuzione non potranno essere garantiti ed eventuali maggiori costi dovranno essere valorizzati a consuntivo.

MATERIAL HANDLING

8.5. Qualora, per fatto imputabile al Committente, venisse ritardata la sottoscrizione dei verbali di fine lavori previsti dagli accordi e di cui ai documenti "Offerta" e/o "Proposta", e il pagamento del Corrispettivo fosse, in tutto o in parte, subordinato alla sottoscrizione dei predetti documenti, sul Corrispettivo matureranno interessi di mora secondo quanto stabilito nel D.lgs. 231/2002, con decorrenza dal momento in cui le Opere sarebbero state suscettibili di essere sottoposte ad avviamento e/o collaudo.

8.6. Resta strettamente inteso tra le Parti che il Committente, nel caso in cui vengano realizzati sistemi statici e/o automatici, sarà autorizzato all'utilizzo dell'impianto solo al momento della definitiva consegna e sottoscrizione di tutti i verbali/documenti di fine lavoro previsti nelle condizioni particolari di contratto "Offerta" e/o "Proposta" e relativi allegati tecnici oltre che dal manuale d'istruzione d'uso e manutenzione.

9. SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ DI ESECUZIONE

9.1. In caso di sopravvenuta impossibilità di esecuzione per causa non imputabile alle Parti, il Committente si impegna sin da ora a pagare a TMHIT il corrispettivo dovuto per le Opere comunque eseguite, nei limiti in cui esse sono utili per il Committente (o, in generale, per l'utilizzatore finale) ed in misura proporzionale al Corrispettivo pattuito per l'integrale esecuzione del Contratto.

9.2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 1671 c.c., qualora l'impossibilità di esecuzione derivi da un comportamento colposo posto in essere dal Committente, questo dovrà corrispondere, a titolo di penale - e pertanto in aggiunta al compenso per quanto già eseguito (o per quanto approvigionato) e trattenuto dal committente -, a TMHIT un importo pari:

(i) al 20% del valore del presente Contratto nel caso in cui lo stato di avanzamento delle Opere sia inferiore al 25%; (ii) al 15% del valore del presente Contratto nel caso in cui lo stato di avanzamento delle Opere sia compreso tra il 25% ed il 50%; (iii) al 10% del valore del presente Contratto nel caso in cui lo stato di avanzamento delle Opere sia compreso tra il 50% ed il 75%; al 5% del valore del presente Contratto nel caso in cui lo stato di avanzamento delle Opere sia compreso tra il 75% ed il 99%.

10. OSSERVANZA DELLE NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI: OBBLIGHI DI TMHIT

10.1. TMHIT si obbliga a rispettare le prescrizioni e disposizioni di Legge, presenti o future, in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e normativa antinfortunistica.

10.2. Nell'esecuzione del Contratto, TMHIT dovrà scrupolosamente osservare tutte le disposizioni di Legge, nonché le norme di comune prudenza, per garantire l'incolumità dei propri dipendenti/soci e collaboratori e dei terzi e provvederà a svolgere una regolare attività di formazione ed informazione per la sicurezza dei propri dipendenti/soci e collaboratori.

10.3. TMHIT, debitamente informata sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dal Committente in relazione alla propria attività nonché sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i propri dipendenti/soci e/o collaboratori dovranno operare, si impegna a divulgare tali informazioni in maniera completa ed appropriata agli stessi.

10.4. I dipendenti/soci e i collaboratori di TMHIT dovranno essere, altresì, convenientemente istruiti, formati ed informati a cura di TMHIT stessa, in merito al lavoro da svolgere, alle modalità d'uso dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti.

10.5. I dipendenti/soci e i collaboratori di TMHIT impiegati nell'espletamento delle Opere dovranno essere dotati di ogni dispositivo idoneo di protezione previsto dalle vigenti leggi in materia. Le necessarie attrezzature antinfortunistiche previste dalla vigente normativa sono a carico di TMHIT.

10.6. TMHIT si impegna a fornire immediata comunicazione scritta al Committente di qualsiasi infortunio in cui dovessero incorrere i propri dipendenti/soci e/o collaboratori, precisando circostanze e cause del medesimo e si impegna ad informare costantemente il Committente degli sviluppi circa le condizioni dell'infortunato, gli accertamenti e le indagini svolte in merito dagli Enti preposti.

10.7. L'Appaltatore si impegna a cooperare con il Committente nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi sul lavoro e incidenti nell'esecuzione delle Opere a cui siano esposti il personale del Committente e/o il personale dell'Appaltatore addetto alle Opere, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti a possibili interferenze tra loro nell'esecuzione delle Opere, in particolare secondo quanto previsto nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e nel Piano Operativo di Sicurezza e Coordinamento (PSC) che il Committente si impegna a redigere e ad allegare al Contratto, ove ne ricorrano i presupposti. L'Appaltatore riconosce e dichiara che il DUVRI non riguarda né ha ad oggetto i rischi specifici della propria attività rilevando unicamente ai fini dei rischi interferenziali. A tal riguardo, le Parti dichiarano che i costi della sicurezza da interferenze originanti dal Contratto sono quantificabili secondo quanto previsto nei documenti "Offerta" e/o "Proposta" e relativi allegati, già compresi nei corrispettivi di cui all'articolo 7.

10.8. TMHIT si obbliga a munire i propri dipendenti/soci e collaboratori di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

10.9. Con riferimento ai dipendenti/soci e/o collaboratori impiegati nell'esecuzione delle Opere, TMHIT si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le

leggi in vigore ed in particolare quelle riguardanti il collocamento, l'assicurazione previdenziale gli infortuni sul lavoro.

10.10. Tutti i dipendenti/soci e/o collaboratori che verranno impiegati da TMHIT nell'esecuzione del Contratto sono inquadrati secondo i trattamenti retributivi e normativi previsti dalla Legge e dai contratti collettivi applicati.

10.11. TMHIT garantisce e manleva il Committente da ogni responsabilità inerente il pagamento, nella misura prevista dalla Legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi a favore dei dipendenti/soci e/o collaboratori impiegati nell'esecuzione del Contratto.

11. REGOLAMENTAZIONE DEL SUBAPPALTO

11.1. Il Committente autorizza sin da ora espressamente TMHIT a subappaltare in tutto o in parte l'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto e/o la realizzazione delle Opere.

11.2. Le ditte che opereranno in regime di subappalto sono preventivamente scelte per professionalità e capacità specifiche in relazione ai lavori da assegnare e qualificate da TMHIT in base al possesso di tutti i requisiti di Legge. Le stesse, per la fornitura con posa in opera di impianti speciali e/o complessi, nei casi di vendita chiavi in mano, potranno avvalersi di ulteriori particolari competenze di imprese ausiliarie, altrettanto preventivamente valutate, per garantire il buon esito dell'opera rispetto alle peculiarità della progettazione. Sarà cura quindi di TMHIT procedere alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale di tutti i soggetti individuati.

12. FORZA MAGGIORE

12.1. L'Appaltatore non sarà responsabile e, non sarà quindi considerato inadempiente, laddove il ritardo nell'adempimento e/o l'inadempimento stesso siano causati da un evento al di fuori del suo controllo tale da rendere (temporaneamente o definitivamente) impossibile l'adempimento da parte dell'Appaltatore ovvero tale da renderlo eccessivamente oneroso ("Evento di Forza Maggiore"). Ai sensi e per gli effetti del presente articolo e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti qualificano Eventi di Forza Maggiore i seguenti eventi: calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, vertenze sindacali, scioperi, malattie diffuse e/o epidemie e/o pandemie, factum principis, ritardi e impossibilità imputabili ai fornitori dell'Appaltatore.

12.2. Per l'intero periodo in cui l'Evento di Forza Maggiore o i suoi effetti permangano, l'Appaltatore non sarà considerato responsabile, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempite alla cessazione dell'Evento di Forza Maggiore, salva la previsione di quanto al successivo articolo 12.4. Qualora si verifichi un Evento di Forza Maggiore, l'Appaltatore informerà l'altra Parte del verificarsi di tale evento e dei suoi effetti e sulla sua possibilità di dar corso alle proprie obbligazioni e/o al Contratto. In tal caso, le Parti si incontreranno per adottare in buona fede le azioni necessarie per annullare o ridurre gli effetti di tale evento.

12.3. Le Parti espressamente convengono che qualora l'Evento di Forza Maggiore si manifesti continuativamente per un periodo superiore a 6 mesi, ciascuna delle Parti avrà la facoltà, a propria discrezione, di risolvere il Contratto dandone conforme comunicazione all'altra Parte senza alcun diritto a risarcimento e/o rimborso di costi in favore di alcuna Parte e senza ulteriori responsabilità configurabili in capo alle stesse.

12.4. TMHIT non sarà responsabile di eventuali ritardi o inadempimenti qualora il Committente:

- non fornisca l'energia, l'acqua, e le utenze in genere necessarie;
- non predisponga debitamente i luoghi dove dovranno essere realizzate le Opere. Il Committente risponderà di perdite, danni o furti di materiali, attrezzature, apparecchiature o di quanto altro di proprietà di TMHIT o dei suoi dipendenti presente nei luoghi di svolgimento dei lavori. Il Committente prende altresì atto che egli è costituito custode di tutti i materiali e apparecchiature da utilizzarsi nell'esecuzione delle Opere e che dovrà pertanto adottare le necessarie misure atte ad evitarne perdite, danni e furti e provvedere a propria cura e spese al rimpiazzo di quanto danneggiato o sottratto;
- non consenta l'accesso del personale dell'Appaltatore presso i locali all'interno dei quali dovranno essere realizzate le Opere;
- non metta a disposizione del personale dell'Appaltatore gli spazi e le strutture necessari per lo svolgimento dei lavori e la realizzazione delle Opere;
- non mantenga costantemente informato l'Appaltatore riguardo ad eventuali modifiche delle misure di sicurezza, di prevenzione e di emergenza di volta in volta apportate in corso d'opera.

13. RESPONSABILITÀ DI TMHIT

13.1. Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, in nessun caso l'Appaltatore sarà responsabile dei cc.dd. danni indiretti, ossia di quei danni conseguenti alla sospensione o all'interruzione delle attività produttive o lavorative del Committente causate da malfunzionamenti, vizi (di qualunque tipo) o guasti dell'impianto o di sue componenti. Costituiscono danni indiretti, in via esemplificativa, la riduzione dei ricavi o dei guadagni, le perdite di mercato, le spese fisse comunque sostenute in caso di fermo di attività, l'aumento dei costi di lavorazione dei beni prodotti o di acquisizione dei beni da trasformare o commercializzare, l'impossibilità di rispettare tempi e termini di consegna.

14. GARANZIE DELL'APPALTATORE

14.1. TMHIT si impegna a garantire al Committente le Opere, così come il software fornito, per la durata definita nei documenti "Offerta" e/o "Proposta" e relativi allegati, dalla data di sottoscrizione del Verbale di Fine Avviamento, per i

MATERIAL HANDLING

vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscano l'uso e/o l'efficienza delle Opere.

14.2. Nei limiti delle garanzie prestate dall'Appaltatore e contenute nel presente Contratto, TMHIT si obbliga in favore del Committente a intervenire tempestivamente, prestando tutta l'assistenza necessaria on site, nel termine massimo di quanto definito nei documenti "Offerta" e/o "Proposta" e relativi allegati, al fine di porre in essere tutto quanto necessario a rimediare a tutti i vizi, difetti, difformità che dovessero manifestarsi in relazione alle Opere eseguite e ciò ha da valersi anche con riferimento ad eventuali vizi e/o difetti dei materiali e dell'esecuzione.

14.3. Nei limiti delle garanzie prestate dall'Appaltatore (e contenute nel presente Contratto), per tutta la durata di tali garanzie TMHIT si impegna a sostituire o riparare materiali rivelatisi difettosi. Se necessario, potrà essere inviato sul posto personale specializzato per la messa in opera delle parti da sostituire. Nel periodo di validità della garanzia TMHIT si riserva di esaminare il materiale sostituito e reso, per verificare le condizioni d'uso e le cause del difetto/guasto. Sono comunque escluse dalla garanzia le parti di ordinario consumo, in modo particolare cinghie, componenti elettrici di uso comune (ad es.: spie, contatori, ecc.) e le parti danneggiate per mancata manutenzione ordinaria. Riparazioni o sostituzioni di pezzi di ricambio in garanzia non prolungano la durata del periodo stesso per la totalità delle apparecchiature. Le parti sostituite restano di proprietà di TMHIT e dovranno essere riconsegnate alla stessa.

14.4. I costi di spedizione sono a carico del Committente. Qualora il Committente faccia richiesta di intervento indipendentemente dalla presenza di anomalie dell'impianto rientrante in garanzia, l'onere sarà completamente addebitato allo stesso in base al tariffario di TMHIT vigente in quel momento (spese di viaggio, trasferte, vitto, alloggio, materiali, trasporto degli stessi, ecc.). Anche durante il periodo di garanzia il Committente è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria dell'impianto. La mancata effettuazione di detta manutenzione potrà far cessare il periodo di garanzia. L'eventuale intervento da parte della TMHIT non costituisce tuttavia riconoscimento, neppure tacito, né del vizio, né della mancanza di qualità, né tantomeno delle carenze funzionali dell'impianto.

14.5. Restano a carico di TMHIT le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale), fatto salvo quanto specificatamente previsto nel precedente articolo 14.4.

14.6. Qualsiasi software fornito è garantito per funzionare secondo quanto indicato nelle condizioni particolari del software medesimo per un periodo di un anno dalla data della fornitura, a condizione, comunque, che il software sia utilizzato così come indicato da TMHIT in conformità alla documentazione fornita e non sia alterato, modificato o cambiato in alcun modo da parte del Committente.

14.7. Qualsiasi hardware o attrezzatura per la movimentazione dei materiali fornito da TMHIT è garantito per un periodo di un anno dalla data della fornitura a condizione, tuttavia, che l'hardware o l'attrezzatura venga utilizzato così come indicato da TMHIT in conformità alla documentazione fornita e non sia alterato, modificato, lasciato privo di manutenzione o cambiato in alcun modo da parte del Committente (anche con la rimozione di qualsiasi avvertenza o etichettatura di sicurezza fornita).

14.8. Qualsiasi contestazione in materia di garanzia, avanzata da parte del Committente riguardante l'hardware e/o il software di terze parti dovrà essere fatta direttamente nei confronti del terzo.

15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

15.1. TMHIT avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., qualora il Committente si renda inadempiente alle disposizioni relative al Corrispettivo contenute nell'articolo 7 e nei documenti "Offerta" e/o "Proposta" e relativi allegati. Senza pregiudizio per altri rimedi previsti dalla Legge o dal Contratto a favore dell'Appaltatore, in caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo 14, il Committente si obbliga a manlevare e tenere indenne TMHIT da tutti i danni, costi, spese, oneri subiti da TMHIT come conseguenza dell'omissione dell'Appaltatore che ha legittimato TMHIT a risolvere il Contratto.

16. OSSERVANZA CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001

16.1. Il Committente dichiara di essere a conoscenza dei contenuti del D.Lgs. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni (il "Decreto 231"), sulla responsabilità amministrativa dell'ente dipendente da reato, di essere edotta del fatto che TMHIT ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il "Modello") in conformità al Decreto 231 e, nell'ambito di tale Modello, un Codice Etico ("Codice di Condotta TMH") e un Codice di Condotta Fornitori TMH, tutti consultabili sul sito internet <https://toyota-forklifts.it/documenti/> e dichiara di accettare il contenuto del Modello, del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

16.2. Il Committente si impegna a mantenere in Italia, nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, condotte conformi alle previsioni di cui al Decreto 231, al Modello, al Codice di Condotta TMH e al Codice di Condotta Fornitori TMH astenendosi dalla commissione di condotte illecite o altrimenti non compatibili ai fini del Decreto 231, del Modello e del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, e a rendersi disponibile a collaborare con l'Organismo di Vigilanza di TMHIT, laddove richiesta.

16.3. Il Committente dichiara che nei confronti dei suoi rappresentanti legali, e/o dei suoi soggetti in posizione apicale ai sensi del Decreto 231, non è stato pronunciato alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o emessa

sentenza di condanna passata in giudicato per qualsivoglia violazione rilevante ai sensi e per gli effetti del Decreto 231.

16.4. Il Committente si obbliga, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far sì che le disposizioni del presente articolo vengano osservate dal personale (a titolo meramente esemplificativo: amministratori, dipendenti e collaboratori).

16.5. L'inosservanza, anche parziale, da parte del Committente e di chiunque presti attività lavorativa per suo nome e/o conto, delle previsioni del Decreto, del Modello, del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, così come il caso in cui le dichiarazioni dal medesimo rese ai sensi del presente articolo si rivelino errate, non vere o non corrette, costituisce grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Contratto e potrà legittimare TMHIT a recedere dal medesimo ed a risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi via lettera raccomandata A.R. o a mezzo P.E.C., impugnando ogni altro rimedio di Legge, ivi incluso il risarcimento dei danni eventualmente subiti e subendi.

17. RISERVATEZZA

17.1. Durante l'esecuzione del presente Contratto, ciascuna Parte si impegna direttamente nei confronti dell'altra affinché non vengano divulgate notizie e/o informazioni relative all'attività di ciascuna Parte che non siano già state rese di pubblico dominio da persone propriamente autorizzate dalle stesse Parti. Ciascuna Parte si impegna a trattare le suddette informazioni confidenziali dell'altra Parte in suo possesso (al pari di quelle di cui dovesse divenire in possesso nel corso dell'esecuzione del presente Contratto) in modo estremamente riservato e confidenziale nonché di fare utilizzo di tali informazioni unicamente nei limiti stabiliti dal presente Contratto obbligandosi a non diffondere tali informazioni senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte. Ciascuna parte sarà responsabile per il rispetto, da parte dei propri dipendenti/collaboratori e/o eventuali sub-appaltatori, di tale obbligo di segretezza. L'impegno di cui al presente articolo ha carattere essenziale ed il suo inadempimento potrà determinare l'immediata risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

18. PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

18.1. L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o legittimo licenziatario e/o concessionario di ogni eventuale brevetto, licenza, disegno, modello o marchio di fabbrica impiegati per l'espletamento delle attività contrattuali, nonché per il relativo impiego di materiali, procedimenti e mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto, e che tale utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.

18.2. Toyota Material Handling Italia Srl si riserva ogni diritto di proprietà industriale e intellettuale che derivino dalle proprie attività contrattuali.

18.3. Il Committente per se, e per Società/Professionisti/Consulenti/Collaboratori da questo incaricati, dichiara di utilizzare i mezzi, le attrezzature e qualsivoglia supporto informatico fornito unicamente ai fini per i quali sono stati forniti e comunque in relazione all'oggetto del Contratto stesso; si fa pertanto espresso divieto di utilizzare quanto ora elencato nella sua totalità o in maniera parziale al fine di trarne benefici economici o di altro tipo che non siano già quelli previsti contrattualmente.

19. PREVISIONI GENERALI

19.1. Il Contratto e tutte le relative obbligazioni non potranno essere oggetto di cessione a terzi, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

19.2. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più articoli del Contratto dovessero essere ritenuti nulli o comunque invalidi, si stabilisce che essi si interpreteranno nel rispetto delle intenzioni originarie delle Parti e nel senso in cui possano mantenere una qualche validità, anche ridotta rispetto all'oggetto iniziale, e comunque nel senso in cui possano avere un qualche effetto. La nullità o invalidità di uno o più articoli non renderanno in ogni caso invalido il Contratto.

19.3. Nessuna modifica al Contratto sarà efficace a meno che non sia stata precedentemente approvata per iscritto dalle Parti.

19.4. In caso di discrepanze tra quanto stabilito nelle presenti Condizioni Generali di Appalto (CGA) e quanto stabilito nei restanti documenti ed allegati, le Parti convengono che avrà prevalenza quanto stabilito nelle presenti Condizioni Generali di Appalto (CGA).

19.5. Ove non diversamente specificato, nei termini a giorni indicati nel Contratto si computano anche i giorni festivi.

19.6. Ciascuna delle Parti dichiara che la persona che sottoscrive il presente Contratto ha la piena autorità necessaria al fine di vincolare la società secondo quanto previsto nel presente Contratto.

19.7. Resta inteso e concordato che ciascuna Parte del presente Contratto svolgerà i propri incarichi come contraente autonomo e pertanto non in qualità di mandatario, dipendente e socio dell'altra Parte. Nessuna delle due Parti avrà l'autorità di vincolare o impegnare l'altra Parte in alcun modo e non potrà, in nessun momento, dichiarare a terzi di avere l'autorità di sottoscrivere o assumere impegni, spese, responsabilità o obblighi di qualsiasi natura per conto dell'altra Parte.

20. COMUNICAZIONI

20.1. Qualsiasi notifica o comunicazione prevista dal Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, mediante lettera raccomandata A/R, PEC, fax, email o a mani, purché sia previsto l'avviso di ricevimento. Salvo quanto diversamente specificato altrove nel Contratto, dette comunicazioni si considereranno perfezionate (i) quando pervenute al destinatario, laddove inviate mediante lettera raccomandata A/R o PEC, ovvero (ii) quando la Parte che abbia inviato la comunicazione via fax, e-mail o a mani ottenga una regolare conferma di ricezione. Le comunicazioni dovranno essere

MATERIAL HANDLING

indirizzate secondo gli indirizzi definiti nei documenti "Offerta" e/o "Proposta" e relativi allegati.

[COLONNA DEL CONTRATTO LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA]

21. LEGGE APPLICALE E FORO COMPETENTE

21.1 Il Contratto è soggetto alla Legge italiana. Per tutte le controversie comunque relative al Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

22. TUTELA DEI DATI PERSONALI

22.1. Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i dati personali, forniti in virtù dei rapporti commerciali oggetto del presente Contratto, saranno gestiti in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 ed alle disposizioni nazionali vigenti in materia. In particolare, i dati saranno trattati principalmente per finalità amministrative e contabili, da persone appositamente autorizzate, mediante l'ausilio di archivi cartacei e/o di strumenti informatici e telematici idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. Le Parti dichiarano altresì di aver reciprocamente letto e compreso l'apposita informativa elaborata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e prima d'ora resa disponibile tramite il sito web aziendale e/o con altre modalità similari.

23. SMALTIMENTO RIFIUTI

23.1. In ottemperanza alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che impongono di avviare al recupero/smaltimento presso centri autorizzati tutti i rifiuti prodotti durante la manutenzione/riparazione dei mezzi, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento e/o il recupero degli stessi, garantendo, di fronte alle autorità preposte al controllo, una completa tracciabilità del processo, l'Appaltatore può farsi carico del servizio di ritiro di tali rifiuti, nonché degli adempimenti documentali e di registrazione obbligatori, in proprio o tramite i propri subappaltatori. Tale condizione deve essere accettata in modo indipendente rispetto al resto del Contratto e deve essere dato espresso consenso scritto in ordine allo svolgimento della menzionata attività di gestione dei rifiuti da parte del Committente o espressa conferma dello smaltimento in proprio attraverso aziende autorizzate direttamente incaricate.

23.2. L'attività di cui al precedente articolo 24.1 viene realizzata dal Committente ovvero dalle ditte da questo incaricate anche ai sensi dell'art. 193, comma 19, del D. Lgs. 152/2006, con la possibile collaborazione di un Partner di primaria importanza autorizzato al trasporto di rifiuti speciali, pericolosi e non, per conto terzi.

23.3. In caso di responsabilità del servizio in capo all'Appaltatore e/o suoi subappaltatori, gli stessi dovranno seguire la procedura di gestione e smaltimento/recupero anche per il tramite della società autorizzata sopra indicata. In caso contrario, l'Appaltatore viene riconosciuto quale produttore/detentore dei rifiuti e si impegna a provvedere autonomamente alla gestione e allo smaltimento di detti rifiuti, compreso il deposito preliminare e/o lo stoccaggio, il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento e/o il recupero degli stessi attraverso aziende autorizzate a proprie spese. In relazione ad entrambe le opzioni di cui sopra, il soggetto che provvede alla gestione e allo smaltimento/recupero dei rifiuti generati nell'ambito delle attività oggetto del presente Contratto, renderà disponibili con cadenza mensile e comunque tutte le volte in cui venga fatta richiesta, le copie di tutti i documenti di contabilità e tracciabilità connesse alle attività di gestione e smaltimento/recupero degli stessi rifiuti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la copia della quarta copia del formulario, copia del registro di carico e scarico, ecc..

* * *

Casalecchio di Reno, li _____

Timbro e firma leggibile del Committente Toyota Material Handling Italia Srl

Per approvazione specifica, ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., delle clausole di cui ai seguenti articoli: 1. «Oggetto»; 2. «Modalità di Esecuzione delle Opere»; 3 «Corrispettivo e modalità di pagamento»; 8 «Termine di consegna delle Opere»; 9 «Sopravvenuta impossibilità di esecuzione»; 12 «Forza Maggiore»; 13 «Responsabilità di TMHIT»; 15 «Clausola risolutiva espressa»; 16 «Osservanza Codice Etico e Modello OGC ex D.lgs. 231/2001»; 17 «Riservatezza»; 18 «Proprietà industriale»; 19 «Previsioni generali»; 21 «Legge Applicabile e Foro competente».

Timbro e firma leggibile del Committente

[SEGUE COLONNA BIANCA]